

**CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA
IX LEGISLATURA**

PROPOSTA DI LEGGE

**Disposizioni concernenti norme per l'accesso e la
trasparenza in materia ambientale**

**Iniziativa del
Consigliere regionale ALFONSO ERNESTO NAVAZIO
*Presidente Gruppo Consiliare Io Amo la Lucania***

Il presentatore
Alfonso Ernesto Navazio

Co-firmatari : Roberto Falotico

Francesco Mollica

1 – Relazione di accompagnamento

“La normativa comunitaria e nazionale hanno garantito la più ampia tutela del principio di trasparenza nell’accesso alle informazioni che riguardano l’ambiente. La materia ambientale è stata oggetto di numerosi interventi e di un’opera complessiva di riordino e di razionalizzazione delle procedure attraverso l’approvazione del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), modificato con il d.lgs. 16/01/2008 n. 4.

In attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale, il d.lgs. 19 agosto 2005, n. 195 ha lo scopo di “a) garantire il diritto d’accesso all’informazione ambientale detenuta dalle autorità pubbliche e stabilire i termini, le condizioni fondamentali e le modalità per il suo esercizio; b) garantire, ai fini della più ampia trasparenza, che l’informazione ambientale sia sistematicamente e progressivamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici, in forme o formati facilmente consultabili, promuovendo a tale fine, in particolare, l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione”.

Con l’art. 3 del decreto legislativo n. 195 del 2005 è stata ampliata la categoria dei soggetti legittimati ad ottenere informazioni ambientali: “L’autorità pubblica rende disponibile, secondo le disposizioni del presente decreto, l’informazione ambientale detenuta a chiunque ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il proprio interesse”. L’art. 3 del decreto legislativo n. 195 stabilisce i termini per l’accesso alle informazioni ambientali e ne definisce il tipo, il formato e le modalità di diffusione.

Infine l’art. 3 del d.lgs. 16/01/2008, n. 4, “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, inserendolo nel d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, rafforza il principio del diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione a scopo collaborativo, stabilendo che: “In attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e delle previsioni della Convenzione di Aarhus, ratificata dall’Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale”.

La presente proposta di legge vuole rafforzare, per la Regione Basilicata, il recepimento delle normative nazionale ed europee, assumendo ed ampliando i concetti di trasparenza ed accessibilità.

La trasparenza viene qui intesa come accessibilità totale, quale accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" dell'*open government* di origine statunitense.

L'accessibilità dei dati ambientali, quindi, rappresenta la rinnovata frontiera per un corretto rapporto tra il cittadino e l'amministrazione.

Si vuole introdurre, diversamente dalle disposizioni della legge 241/1990, una *ratio* che contempra la disciplina della trasparenza e la disciplina di accesso. La trasparenza, finalizzata a forme diffuse di controllo sociale dell'operato di pubbliche amministrazioni, delinea quindi un diverso regime di accessibilità alle informazioni.

La proposta di legge all'articolo 1 definisce il principio ispiratore dei comportamenti della Regione.

L'articolo 2 garantisce il diritto di accesso all'informazione ambientale a chiunque ne faccia richiesta e senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

L'articolo 3, demandando alla Giunta Regionale la stesura di un formale regolamento, declina le linee guida alle quali lo stesso dovrà attenersi.

Art. 1
Principi

1. La Regione Basilicata garantisce la più ampia trasparenza in materia di informazione ambientale.

Art. 2
Diritto di accesso

1. Il diritto di accesso all'informazione ambientale in possesso della Regione Basilicata, degli Enti controllati e/o vigilati dalla stessa, è garantita a chiunque ne faccia richiesta e senza che questi debba dichiarare il proprio interesse.

Art. 3
Disposizioni di rinvio

1. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, provvede alla emanazione di specifico regolamento per :

- a) garantire e promuovere e , ai sensi dell'art. 1, lett. B, del D.lgs. n.195/2005, come rafforzato dall'art. 3 del D.lgs n.4/2008, che l'informazione ambientale sia sistematicamente messa a disposizione del pubblico e diffusa, anche attraverso i mezzi di telecomunicazione e gli strumenti informatici in forme o formati facilmente consultabili (in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale), promovendo a tal fine, in particolare, l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- b) garantire, ai sensi della decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 456/2005/CE del 17 febbraio 2005, pubblicata in G.U.U.E. il 24/03/2005 n. L 79/1, che ha integralmente recepito la Convenzione di Åarhus già firmata dalla Comunità Europea e dai suoi Stati membri nel giugno del 1998, un maggiore coinvolgimento ed una più forte sensibilizzazione dei cittadini nei confronti dei problemi di tipo ambientale al fine di contribuire a migliorare la protezione dell'ambiente contribuendo così a salvaguardare il

diritto di ogni individuo delle generazioni attuali e di quelle future di vivere in un ambiente atto ad assicurare la sua salute ed il suo benessere;

- c) assicurare e regolare l'accesso del pubblico all'informazione ambientale detenuta dalla Regione, dagli Enti controllati e/o vigilati, nonché dalle amministrazioni pubbliche presenti sul territorio regionale;
- d) rendere l'informazione ambientale disponibile al pubblico, diffusa ed aggiornata, in modo da ottenere un'ampia e semplice fruibilità;

Art. 4

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 21 novembre 2011

Il presentatore
Alfonso Ernesto Navazio

Co-firmatari : Roberto Falotico

Francesco Mollica